

n.3561/2019r.g.



Tribunale Ordinario di Roma

Sezione Sesta Civile

Il Giudice, Maria Flora Febbraro,

letta l'intimazione di sfratto per morosità, notificata dal locatore PURIM COMO S.R.L. FALLIMENTO N. 766/2017 al conduttore MASTERSPEED ITALIA S.R.L. (C125);

atteso che la parte intimata è comparsa e ha opposto eccezioni non fondate su prova scritta;

atteso che la parte locatrice ha chiesto che sia pronunciata ordinanza di rilascio e che non sussistono gravi motivi in contrario (ad una valutazione sommaria, connaturale a tale fase, rilevasi che le delibere condominiali non siano state annullate e siano, allo stato, pienamente valide ed efficaci; l'esattezza dei conteggi non sia opponibile al locatore bensì, sempre, al Condominio; l'eccezione di compensazione con crediti della conduttrice nei confronti del Condominio non sia opponibile al locatore e, per tale via, al fallimento; l'eccezione di compensazione nei confronti del Fallimento si riferisca a crediti afferenti ad decreto ingiuntivo non esitato in cosa giudicata. Mancando la dichiarazione giudiziale di esecutività ex art. 647 c.p.c., il decreto ingiuntivo, seppure emesso prima della dichiarazione di fallimento e seppure non opposto, deve ritenersi *tamquam non esset*, v. Cass. Civ., n. 3987 del 2016; n. 22218 del 2013; n. 28553 del 2011; n. 6198 del 2009 e succ. conf.);

tenuto conto delle condizioni delle parti (quali risultanti dal verbale e dagli atti delle parti) e delle ragioni del rilascio;

visti gli artt. 426, 658, 665 e 667 c.p.c., e l'art. 56 legge n. 392 del 1978,

ORDINA

al conduttore MASTERSPEED ITALIA S.R.L., in persona del l.r.p.t., di rilasciare al locatore PURIM COMO S.R.L. FALLIMENTO N. 766/2017 l'immobile sito in Roma alla Via Como n.1/A, int. C 125, con riserva delle eccezioni della parte convenuta;



FISSA

per l'esecuzione del rilascio la data del 25.3.2019;

FISSA

per la prosecuzione del giudizio, nelle forme del rito locatizio, l'udienza del 15.5.2019, ore 11.15;

ASSEGNA

alla parte attrice termine perentorio fino a 30 giorni prima dell'udienza ed alla parte convenuta successivo termine perentorio fino a 10 giorni prima dell'udienza per provvedere all'integrazione degli atti introduttivi mediante deposito in cancelleria di memorie e documenti;

RAMMENTA

alle parti che la controversia è attratta alla disciplina della cd. mediazione obbligatoria.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite.

Roma, 23/01/2019

Il Giudice Unico

(dott.ssa Maria Flora Febbraro)

